

Proposta di legge regionale n.

Disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività politica e amministrativa.

RELAZIONE

Sempre maggiore importanza viene data nelle democrazie moderne alla trasparenza dell'azione amministrativa e all'accessibilità agli atti amministrativi da parte della cittadinanza.

In effetti, è sempre più evidente lo stretto rapporto tra democrazia e trasparenza, elemento essenziale per una corretta partecipazione dei cittadini all'attività politica e amministrativa.

In questo senso, le nuove tecnologie e l'utilizzo della rete Internet possono rappresentare una grande occasione, con costi contenuti, di favorire la consapevole ed informata partecipazione alla gestione della cosa pubblica da parte dei cittadini.

Seguendo così le indicazioni del cosiddetto Open Government, dottrina che si sta gradualmente diffondendo nelle democrazie occidentali e che prevede l'apertura dei governi e delle pubbliche amministrazioni verso nuove forme di trasparenza e partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica.

La presente Proposta di Legge "Disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività politica e amministrativa" è finalizzata a garantire la massima trasparenza possibile e la totale pubblicità della vita istituzionale e amministrativa della Regione Autonoma Valle d'Aosta nonché degli enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione, al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione e per incentivare la partecipazione all'attività politica e amministrativa, informata e consapevole, delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate, quale presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza, di buona amministrazione e di partecipazione.

La presente proposta di legge si compone di 15 articoli, di seguito succintamente illustrati.

L'articolo 1 definisce l'ambito materiale dell'intervento normativo, che è diretto a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politica e amministrativa, assicurandone la trasparenza e garantendo la chiarezza e la comprensibilità degli atti formati.

L'articolo 2 perimetra i confini soggettivi della proposta di legge, che si applica alla Regione, agli enti pubblici non economici, alle agenzie e alle aziende da essa dipendenti, alle società da essa controllate, nonché agli enti locali facenti parte del sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.

L'articolo 3 illustra i contenuti dei "diritti di cittadinanza amministrativa" presidiati dal presente intervento normativo, che sono sostanzialmente diretti a garantire la massima trasparenza dell'attività di informazione e comunicazione istituzionale.

L'articolo 4, quindi, specifica le caratteristiche e le finalità di suddetta attività istituzionale.

L'articolo 5 enumera gli atti e le informazioni di cui, in aggiunta a tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi aventi rilevanza esterna, i soggetti pubblici indicati devono garantire la conoscibilità ai cittadini.

L'articolo 6 chiarisce il quomodo dell'attività informativa e comunicativa in argomento, stabilendo, al comma 1, che i soggetti pubblici destinatari della proposta di legge provvedano alla pubblicazione sui propri siti istituzionali degli atti e delle informazioni elencati nell'articolo 5. Inoltre, sempre in coerenza con le finalità che orientano l'intervento normativo, il comma 2 dispone che la Regione riservi apposite sezioni sul proprio sito internet alle segnalazioni dei cittadini relative ai casi di cattiva gestione della cosa pubblica riscontrati. Analogamente, il comma 3 prevede che i Comuni e gli altri enti locali valdostani allestiscano appositi spazi informatici autogestiti dalle minoranze politiche.

L'articolo 7 riconosce il diritto di accesso ad atti, documenti e informazioni formati o detenuti dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e le aziende dipendenti dalla Regione, nonché dalle società da essa controllate prevedendo, altresì, al comma 2, apposite forme di monitoraggio e di pubblicità dei flussi di denaro pubblico intercorrenti tra la Regione e suddetti enti strumentali.

In materia di appalti pubblici, l'articolo 8 fissa, ulteriori e specifici livelli di tutela del principio di trasparenza dell'azione amministrativa rispetto a quanto già previsto dalla normativa nazionale ed europea.

L'articolo 9, nel rispetto dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale, demanda all'Ufficio di presidenza la definizione delle modalità attraverso cui dare attuazione ai principi e alle disposizioni di cui alla presente proposta normativa.

L'articolo 10 introduce apposite prescrizioni dirette a garantire la massima chiarezza e comprensibilità degli atti e dei documenti redatti dai soggetti di cui all'articolo 2.

Quale ulteriore garanzia di trasparenza dei pubblici poteri, l'articolo 11 fa divieto agli amministratori e manager pubblici valdostani di accettare doni o benefici di qualsiasi natura, purché di valore superiore a 100 euro, da parte di soggetti comunque interessati dall'esercizio della carica pubblica da questi ricoperta.

L'articolo 12 sanziona la violazione del divieto di cui all'articolo 11 con il pagamento di una somma di denaro da euro 300,00 a euro 500,00, oltre alla ripetizione dell'indebito beneficio percepito all'ente o società di appartenenza. Il comma 2 demanda all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e alla Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, la definizione degli organi competenti per le attività di vigilanza e applicazione della sanzione.

L'articolo 13 rinvia ad apposite deliberazioni della Giunta e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la disciplina delle modalità attuative del presente intervento normativo.

L'articolo 14 reca una clausola valutativa che demanda alla Giunta e all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di relazionare annualmente alla commissione consiliare competente, in merito alle iniziative promosse in attuazione della proposta di legge medesima.

L'articolo 15, infine, reca le disposizioni finanziarie.

Proposta di legge regionale n.

Disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività politica e amministrativa.

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni per assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa, la chiarezza e la comprensibilità degli atti, incentivando in tal modo la partecipazione informata e consapevole della società civile all'attività politica e amministrativa.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alla Regione, agli enti pubblici non economici, alle agenzie e alle aziende da essa dipendenti, nonché alle società da essa controllate o nelle quali detenga una partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta.
2. Gli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), disciplinano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, la materia relativa alla trasparenza e pubblicità dell'attività politica e amministrativa. In assenza di specifiche disposizioni, si applicano quelle della presente legge.

Art. 3
(Diritti di cittadinanza amministrativa)

1. La Regione garantisce i diritti di cittadinanza amministrativa che si sostanziano nei seguenti istituti:
 - a) informazione sulle attività svolte dalla Regione;
 - b) accesso ai documenti e alle informazioni amministrative;
 - c) semplificazione e qualità della regolazione nell'azione amministrativa;
 - d) pubblicità, imparzialità, proporzionalità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
 - e) partecipazione ai procedimenti amministrativi e conclusione dei medesimi in tempi prestabiliti;
 - f) conoscibilità dei risultati dell'azione amministrativa.

Art. 4

(Attività di informazione e comunicazione istituzionale)

1. L'attività di informazione e di comunicazione istituzionale svolta dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2 è finalizzata a:
 - a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative;
 - b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
 - c) favorire l'accesso ai servizi pubblici promuovendone la conoscenza;
 - d) promuovere conoscenze approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
 - e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure, di interscambio delle informazioni e di modernizzazione degli apparati;
 - f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità agli eventi organizzati.

Art. 5

(Contenuti dell'attività di informazione e comunicazione)

1. L'attività di informazione e di comunicazione di cui all'articolo 4 concerne tutti gli atti e i provvedimenti aventi rilevanza esterna, nonché i seguenti oggetti:
 - a) per il Consiglio e la Giunta regionali:
 - 1) i componenti del Consiglio e della Giunta;
 - 2) le deliberazioni della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza;
 - 3) i provvedimenti dirigenziali;
 - 4) i bilanci e i rendiconti, con i relativi allegati, nonché il referto della Corte dei Conti sul conto consuntivo della Regione;
 - 5) la resocontazione generale delle spese sostenute dai Gruppi consiliari;
 - 6) l'elenco delle proprietà immobiliari e le loro destinazioni d'uso;
 - 7) l'elenco degli incarichi conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie);

- 8) gli ordini del giorno e i resoconti sommari e integrali delle sedute delle Commissioni e del Consiglio;
- b) per ogni consigliere regionale e per ogni membro della Giunta regionale:
 - 1) i dati anagrafici;
 - 2) la carica ricoperta e le eventuali cariche ricoperte precedentemente;
 - 3) l'indicazione delle eventuali sentenze e decreti penali di condanna irrevocabili riportati;
 - 4) le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione, nonché da altri soggetti pubblici e privati;
 - 5) la dichiarazione dei redditi propria e del coniuge, se consenziente, e degli interessi di natura finanziaria relativi all'anno precedente l'assunzione della carica, agli anni di svolgimento del mandato e all'anno successivo alla cessazione dello stesso;
 - 6) i progetti di legge o di regolamento, gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo politico presentati e gli esiti degli stessi;
 - 7) il riepilogo delle presenze alle sedute della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni e dell'Ufficio di Presidenza, nonché i voti espressi in forma palese sui provvedimenti approvati dal Consiglio regionale;
 - 8) l'elenco dei costi, a carico del bilancio regionale, correlati all'esercizio della propria carica istituzionale;
- c) per gli enti pubblici non economici, le agenzie e le aziende da essa dipendenti, nonché le società da essa controllate o nelle quali detenga una partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta:
 - 1) la ragione sociale e la forma giuridica;
 - 2) i nominativi dei consiglieri di amministrazione e dei revisori contabili e gli emolumenti da questi percepiti;
 - 3) i bilanci e i relativi allegati;
 - 4) le deliberazioni adottate dai rispettivi organi;
 - 5) l'elenco degli incarichi conferiti a terzi, per importo superiore a 10.000 euro, nonché quello dei lavori, servizi e forniture affidati, unitamente alla procedura seguita per l'aggiudicazione degli stessi, dei nominativi o della ragione sociale degli affidatari e degli importi corrisposti;
 - 6) le sponsorizzazioni concesse e gli spazi pubblicitari e informativi acquistati.

- d) per ciascun titolare di cariche elettive presso gli enti di cui alla l.r. 54/1998:
- 1) l'indicazione delle eventuali sentenze e decreti penali di condanna irrevocabili riportati.

Art. 6

(Pubblicazione sui siti istituzionali)

1. La Regione e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 assicurano la conoscibilità dei contenuti di cui all'articolo 5 attraverso la loro pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali per una durata non inferiore a due anni, garantendone altresì il costante aggiornamento.
2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione predispone sul proprio sito istituzionale:
 - a) una sezione riservata alle segnalazioni dei cittadini relative agli sprechi e inefficienze nella gestione della spesa pubblica;
 - b) una sezione dedicata all'informazione aggiornata degli eventi programmati da enti, associazioni e organismi senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale.
3. Gli enti locali di cui alla l.r. 54/1998 predispongono sui propri siti istituzionali apposite sezioni gestite autonomamente dai gruppi politici di minoranza.

Art. 7

(Accesso agli atti degli enti strumentali)

1. Gli enti pubblici non economici, le agenzie e le aziende dipendenti dalla Regione, nonché le società da essa controllate o nelle quali detenga una partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta, garantiscono il diritto di accedere ad atti, documenti e informazioni, previa motivazione, anche non connessa a un interesse diretto, e nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati con particolare riferimento al diritto alla riservatezza.
2. La Giunta regionale adotta le opportune iniziative al fine di rendere di immediata e agevole conoscibilità l'entità complessiva dei flussi finanziari intercorrenti fra la stessa e i soggetti di cui al comma 1, attivando altresì le misure necessarie a monitorare i compensi dei relativi organi gestionali, assicurandone la conoscibilità anche mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Art. 8

(Trasparenza nel settore degli appalti pubblici)

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici, la Regione e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:
 - a) tutti i provvedimenti finalizzati all'indizione di una procedura di scelta del contraente devono essere puntualmente e specificatamente motivati in ordine alle ragioni che hanno indotto a scegliere un determinato criterio di aggiudicazione;
 - b) per gli appalti di lavori pubblici, i soggetti di cui all'articolo 2 assumono, quale parametro di riferimento, il prezzario unico regionale, motivando ogni eventuale scostamento da quest'ultimo;
 - c) oltre alle forme di pubblicità previste dalla normativa nazionale ed europea, tutti gli avvisi e i bandi di gara per l'esecuzione di appalti di qualsiasi importo sono pubblicati anche sul sito istituzionale della Regione;
 - d) ogni singolo atto della sequenza procedimentale, finalizzata all'affidamento di un appalto pubblico, deve essere pubblicato sul sito istituzionale della Regione affinché chiunque vi abbia interesse sia in grado di seguire e monitorare l'iter del procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto alla riservatezza;
 - e) le commissioni aggiudicatrici terminano i propri lavori entro novanta giorni dalla data di insediamento, salvo motivate richieste di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà di rispettare tale termine;
 - f) la nomina di esperti, dotati di particolare qualificazione professionale, nell'ambito delle commissioni aggiudicatrici deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell'iter logico seguito per l'individuazione di ogni singolo componente esperto.

Art. 9

(Trasparenza dell'attività del Consiglio regionale)

1. In attuazione dei principi inerenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e

nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede a disciplinare i propri strumenti di comunicazione istituzionale, nonché i modi, i tempi e i limiti dell'accesso agli atti amministrativi del Consiglio, nel rispetto dei principi sanciti dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia di trasparenza e di riservatezza.

Art. 10

(Chiarezza degli atti e dei documenti)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, gli atti e i documenti della Regione e degli altri soggetti di cui all'articolo 2 sono redatti con un linguaggio chiaro e comprensibile.
2. L'uso di termini tecnici, giuridici e in lingua straniera, nonché di sigle e abbreviazioni, è corredato dall'esplicitazione del rispettivo significato.
3. E' assicurata la comprensibilità degli oggetti pubblicati sui siti istituzionali anche alle persone affette da disabilità visive.

Art. 11

(Divieto di ricevere doni)

1. In coerenza con gli obiettivi di trasparenza dell'attività politica e amministrativa di cui alla presente legge, i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale, i titolari di cariche elettive presso gli enti di cui alla l.r. 54/1998, nonché gli organi degli enti pubblici non economici, delle agenzie, delle aziende dipendenti dalla Regione, nonché delle società da questa controllate o nelle quali detenga una partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta, non accettano denaro, beni materiali, servizi e sconti aventi carattere individuale per l'acquisto di tali beni e servizi, o qualsiasi altra utilità diretta o indiretta eccedenti il valore stimabile in euro 100,00, da parte di persone fisiche, persone giuridiche, enti e soggetti che in qualsiasi modo abbiano tratto o possano trarre beneficio da decisioni e attività inerenti alla carica da essi ricoperta.

Art. 12

(Sanzione)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 11 comporta, oltre al versamento all'ente, agenzia, azienda o società di appartenenza dell'ammontare stimato dell'utilità indebitamente percepita, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 300,00 a euro 500,00.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono, con le deliberazioni di cui all'articolo 12, gli organi competenti per la vigilanza e per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.
3. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 1 sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione

Art. 13
(Rinvio)

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprie deliberazioni da adottare non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a definire i modi, i tempi, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo all'applicazione della presente legge.

Art. 14
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono alla commissione consiliare competente una relazione che illustra le iniziative promosse in attuazione della presente legge.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 15
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 30.000 a decorrere dall'anno 2013.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nella parte prima dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 nell'Area Omogenea 1.3.3. (Sistema informatico regionale) e al suo finanziamento si provvede con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (fondo globale di parte corrente) a valere sull'accantonamento previsto al punto A 1 (Gestione del servizio ferrovia) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.